Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189
sito internet: www.asst-pavia.it

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Rev. n°	Modifica	Data
Rev. n° 0	Regolamento installazione e utilizzo sistemi di videosorveglianza – delibera n. 59 del 28 dicembre 2012	28/12/2012
Rev. n° 1	Adeguamenti normativi	
Rev. n°		
	Funzione	**Firma**
Redazione	U.O.C. Affari Generali: Dott.ssa Milena Aramini U.O.C. Tecnico Patrimoniale: Dott. Luciano De Castro	
Verificato	U.O.S. Accreditamento e Qualità: Dott.ssa M. Gosio	
Approvazione	Direttore Dip. Amministrativo: Dott.ssa G. Beatrice	
Autorizzato	Direttore Sanitario: Dott. F. Reitano Direttore Amministrativo: Dott. P. Puorro	
Deliberato	Del. n. 133 del 1° MARZO 2017	

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Indice

Art. 1	Oggetto e riferimenti normativi	Pag. 3
Art. 2	Definizioni	Pag. 3
Art. 3	Principio di finalità	Pag. 3
Art. 4	Principi di necessità e di proporzionalità	Pag. 3
Art. 5	Verifica preliminare presso l'Autorità Garante	Pag. 4
Art. 6	Installazione e manutenzione	Pag. 5
Art. 7	Informativa	Pag. 5
Art. 8	Misure di sicurezza	Pag. 5
Art. 9	Ripresa in reparti sanitari	Pag. 6
Art. 10	Titolare del trattamento	Pag. 6
Art. 11	Responsabile del trattamento dei dati	Pag. 6
Art. 12	Incaricati del trattamento	Pag. 7
Art. 13	Caratteristiche tecniche	Pag. 7
Art. 14	Luoghi di lavoro	Pag. 8
Art. 15	Accesso ai dati	Pag. 8
Art. 16	Esercizio del diritto di accesso	Pag. 8
Art. 17	Sanzioni	Pag. 9
Art. 18	Entrata in vigore	Pag. 9
Art. 19	Modalità di diffusione del regolamento	Pag. 9
Art. 20	Disposizioni finali	Pag. 9

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture dell'Azienda, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati individuali" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Codice" e delle indicazioni in materia fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (da ultimo "Provvedimento in materia di videosorveglianza" in data 8 aprile 2010), oltre che di quanto prescritto da altre disposizioni di legge per i casi di installazione di apparecchi audiovisivi.

Si richiamano al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità e dell'immagine, oltre alle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, ed a quelle riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla L. 20 maggio 1970 n. 300 ("Statuto dei lavoratori") come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185.

Art. 2 - Definizioni

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le attività di seguito elencate:

1. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "*Videosorveglianza*" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le tipologie di attività.

Art. 3 - Principio di finalità

L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sono volti al conseguimento dei seguenti fini:

a) miglioramento delle condizioni di sicurezza delle persone, siano esse utenti o lavoratori dell'Azienda;
b) tutela della proprietà e del patrimonio aziendale;
c) monitoraggio dello stato di salute in pazienti affetti da particolari patologie che richiedono un costante e continuativo controllo ed un tempestivo intervento.
d) controllo finalizzato alla prevenzione di comportamenti fraudolenti o delittuosi da parte di utenti e/o lavoratori.

I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle sopra elencate, fatto salvo quanto previsto all'art. 14. I predetti dati, inoltre, non possono essere comunicati a terzi o diffusi, salvo le esigenze di giustizia o di polizia.

Art. 4 - Principi di necessità e di proporzionalità

L'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta l'introduzione di un vincolo per il cittadino e il lavoratore che accede alle strutture aziendali, pertanto la decisione di installare un sistema di videosorveglianza deve essere rispondere al principio di necessità, al fine di escludere ogni uso

superfluo ed evitando eccessi e ridondanze.

Prima dell'installazione di un sistema di videosorveglianza, inoltre, deve essere obiettivamente valutata la proporzionalità della sua attivazione rispetto agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

La proporzionalità deve essere valutata anche in merito alla scelta:

a) della dislocazione, dell'angolo visuale, dell'uso di zoom automatici e della tipologia (fisse o mobili) delle apparecchiature, raccogliendo, mediante la registrazione delle sole immagini indispensabili, solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, ove non indispensabili, immagini dettagliate o ingrandite;

b) della tipologia di dati da rilevare, della loro eventuale registrazione e della durata dell'eventuale conservazione che, comunque, dovrà essere temporanea. L'eventuale periodo di conservazione, prima della cancellazione, deve essere determinato preventivamente ed in maniera precisa. Nello specifico, detto periodo viene individuato in ventiquattro ore. Tuttavia, stanti le finalità degli impianti installati in Azienda, l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposto a controllo e considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, può fissare un tempo più ampio di conservazione delle immagini, che non può comunque superare i 7 giorni. Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria.

Art. 5 - Verifica preliminare presso l'Autorità Garante.

Devono essere sottoposti alla verifica preliminare presso il Garante per la protezione dei dati personali, mediante interpello da parte del Responsabile del trattamento, tutte le ipotesi che possono generare dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità personale. In particolare, devono essere sottoposti alla suddetta verifica:

a) i sistemi dotati di software che permette il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati personali;

b) i sistemi c.d. intelligenti, quelli cioè che non si limitano a riprendere o registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali, segnalarli e/o registrarli;

c) l'utilizzo di sistemi integrati, le cui relative modalità di trattamento non corrispondano a quanto disposto ai punti 4.6 e 5.4 del Provvedimento in materia di videosorveglianza.

All'interpello deve seguire un riscontro esplicito dell'Autorità, in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.

La verifica preliminare non deve essere richiesta nei casi in cui il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamento, che queste categorie corrispondano integralmente a quelle del trattamento che si intende attuare e che le misure e gli accorgimenti prescritti nel provvedimento vengano integralmente rispettati.

Art. 6 – Installazione e manutenzione

L'unità operativa competente ad installare e a manutenere gli impianti di videosorveglianza è l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale.

L'U.O.C. Tecnico Patrimoniale valuterà le richiesta di installazione di nuovi impianti, effettuata ogni preventiva valutazione in ordine della rispondenza della richiesta alle finalità indicate nel presente Regolamento, previa acquisizione di eventuale parere da parte dell'U.O.C. Affari Generali e dell'Avvocatura.

Art. 7 - Informativa

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art.13 del D.Lgs. 193/2003 e s.m.i. viene esercitato anche con modalità semplificata, avvalendosi del modello di informativa "minima" , di cui al provvedimento del Garante della privacy del 8 aprile 2010 "Provvedimenti in materia di videosorveglianza" (allegato n.1). In particolare, gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, oltre che dell'eventuale registrazione delle immagini. L'informativa deve espressamente indicare il titolare del trattamento e la finalità perseguita, oltre all'indicazione precisa in merito al fatto che le immagini vengano registrate o solo rilevate; in quest'ultimo caso il cartello deve riportare la dicitura "la rilevazione è effettuata da" invece di "la registrazione è effettuata da".

I cartelli devono essere posizionati prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Devono essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche nella ipotesi in cui il sistema sia attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere e/o in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli. Del testo completo dell'informativa (allegato n.2), così come disposta dal citato art. 13, è data ampia pubblicizzazione attraverso sia gli strumenti informatici (sito Aziendale) che in forma cartacea.

Art. 8 - Misure di sicurezza

Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini non subiscono alcun trattamento e sono cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso il periodo di tempo prefissato (art. 4). I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza ed eventualmente esclusi dalla cancellazione automatica, devono essere protetti con idonee misure finalizzate alla riduzione del rischio di perdita accidentale, accesso non autorizzato o trattamento non consentito/non conforme mediante la conservazione dei relativi supporti di memorizzazione in luoghi sicuri. In questo caso, i supporti non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o di dati atti a identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

L'accesso ai locali dove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Responsabile del trattamento e agli incaricati, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione dell'impianto.

Il Responsabile del trattamento deve adottare specifiche misure tecniche ed organizzative che gli consentano di verificare l'attività di coloro che hanno accesso alle immagini o controllano l'attività di ripresa, ad esempio mediante l'utilizzo di credenziali di accesso che permettano di effettuare esclusivamente le operazioni di propria competenza e limitando la possibilità di visionare in differita le

immagini o di effettuare sulle stesse operazioni di cancellazione o duplicazione.

Per quanto riguarda il periodo di conservazione, devono essere previsti sistemi di cancellazione automatica allo scadere del termine previsto, mediante il riutilizzo del supporto; le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, dove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda, in modalità tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

Nel caso di interventi di manutenzione sui sistemi, i soggetti manutentori possono accedere alle immagini esclusivamente per effettuare verifiche tecniche ritenute indispensabili, e comunque solo in presenza dei soggetti abilitati.

Periodicamente gli addetti dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale verificano che tutte le telecamere installate siano funzionanti e non presentino segni di manomissione e tengono traccia dell'avvenuta verifica in un registro appositamente predisposto in cui sono indicate: data, fascia oraria della verifica e firma dell'addetto.

Art. 9 - Ripresa in reparti sanitari

L'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinati reparti e ambienti sanitari per ragioni di cura e tutela della salute degli interessati, devono essere limitati ai casi di comprovata ed estrema indispensabilità. Il Responsabile del trattamento e gli incaricati devono adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto della dignità della persona e la tutela della riservatezza. Alle relative immagini può accedere solamente il personale medico ed infermieristico e le stesse non possono essere diffuse. Per questo motivo non è consentita la proiezione delle stesse su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Art. 10 - Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è l'Azienda Sociosanitaria di Pavia, nella figura del suo Legale Rappresentante pro-tempore.

Art. 11 – Responsabili del trattamento dei dati

I Responsabili del trattamento sono di norma i Direttori/Responsabili della unità operativa aziendale presso la quale cui è ubicato l'impianto, in quanto ivi esercitanti funzioni direttive, ovvero il Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale nel caso in cui l'impianto sia ubicato in aree comuni e perimetrali e pertinenze aziendali e vengono nominati dal Titolare mediante atto di nomina conforme allo schema tipo allegato (allegato 3).

La responsabilità del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo i cui monitor sono installati presso i locali delle portinerie ospedaliere è affidata al Responsabile dell'U.O.C. Servizi Alberghieri e Risorse Logistiche.

La responsabilità del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo installati per la finalità di monitoraggio/cura dei pazienti è affidata al Direttore dell'unità operativa nel cui ambito è installato

l'impianto medesimo.

I Responsabili del trattamento vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Essi inoltre verificano la conformità degli impianti in uso riferiti alla propria sfera di competenza, ai principi dettati dal presente Regolamento.

Qualora per la gestione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza venga utilizzato del personale esterno (ditta appaltatrice), l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale avrà cura di segnalarlo all'U.O.C. Affari Generali ai fini della nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 12 – Incaricati del trattamento

I Responsabili del trattamento, ciascuno per la propria area di assegnazione, devono designare per iscritto, mediante utilizzo dello schema tipo allegato (allegato 4), tutte le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti e ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, tenendo conto che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti ed attribuendo agli stessi diversi livelli di accesso, in corrispondenza delle diverse mansioni. Nell'atto di nomina sono definiti i limiti e le modalità per il trattamento dei dati di cui il singolo preposto venga a conoscenza nell'ambito della propria attività, in conformità alla vigente normativa in materia. Nel caso di impianto di videocontrollo installato per finalità di monitoraggio/cura dei pazienti, tutto il personale medico ed infermieristico dell'unità operativa presso la quale è ubicato l'impianto di videocontrollo è per sua natura da considerarsi legittimato e, quindi, incaricato, alla visione delle immagini sui monitor.

Art. 13 – Caratteristiche tecniche

Il sistema di videosorveglianza non deve rilevare caratteristiche fisionomiche od altri dati che consentano automaticamente dal sistema l'individuazione di persone definite.

Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

Come indirizzo generale ed al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere, prevedendo, compatibilmente con la finalità dell'impianto, la possibilità di oscuramento via software delle aree comuni, anche esterni all'Azienda, che possano essere oggetto di ripresa e che non siano significative in relazione alla finalità dell'impianto.

Il sistema deve essere a circuito chiuso. I relativi sistemi di archiviazione devono essere accessibili solo mediante autenticazione con credenziali di accesso individuali e non devono essere interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati.

Gli impianti che per la loro ubicazione possono acquisire immagini relative ad aree stabilmente occupate da lavoratori nell'esercizio delle proprie mansioni, devono rispettare quanto prescritto al

successivo art. 12. Il sistema dovrà inoltre prevedere, compatibilmente con la finalità dell'impianto, la possibilità di oscuramento via software dell'area interessata.

Art. 14 – Luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (così come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185), gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative o produttive, per realizzare la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio e dell'immagine aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale aziendale titolata alla contrattazione. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui sopra possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Detti provvedimenti sono definitivi. Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione di controlli nel rispetto di quanto disposto dal Codice.

Art. 15 – Accesso ai dati

I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e di polizia, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione, il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. I dati registrati non sono accessibili ai privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati, le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia, con le modalità di cui al punto precedente.

Art. 16 – Esercizio del diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, agli interessati identificabili deve essere consentito l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, oltre che di ottenere il blocco dei dati qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, in conformità a quanto prescritto ai punti 3.5 e 4.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza. L'interessato può richiedere l'accesso alle immagini che lo riguardano mediante istanza presentata in forma scritta all'U.O.C. Affari Generali. Detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta. I dati, estratti a cura dell'Incaricato, possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione su adeguato supporto (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto). L'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante schermatura (anche manuale), se necessaria, delle immagini che riprendano soggetti terzi.

Qualora invece la richiesta sia espressamente diretta ad acquisire dati di terzi ai fini di tutela di un interesse giuridicamente rilevante (esempio del danneggiamento del proprio veicolo ad opera di terzi) questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale, previo eventuale parere del

Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali.

Art. 17 – Sanzioni

La mancata osservanza delle misure necessarie prescritte, rende, a seconda dei casi, il trattamento dei dati illecito oppure non corretto, ed espone:

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina;
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto di trattamento disposti dal Garante e di analoghe decisioni adottate dall'Autorità giudiziaria civile o penale;
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice) verso il responsabile del trattamento.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in particolare:

1. il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini e del correlato obbligo di cancellazione è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 162 del Codice;
2. l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-bis del Codice ed integra la fattispecie di reato di cui all'art. 169 del Codice;
3. il mancato rispetto di quanto prescritto per le riprese in reparti sanitari è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, commi 2-bis e 2-ter del Codice ed integra la fattispecie di reato di cui all'art. 167, comma 2 del Codice;
4. l'utilizzo di strumenti finalizzati al controllo a distanza dei lavoratori non indispensabili per le finalità del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 162 comma 2-ter del Codice ed integra la fattispecie di reato di cui all'art. 171 del Codice.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione.

Art. 19 - Modalità di diffusione del Regolamento

Il presente regolamento è diffuso mediante pubblicazione in area intranet nella sezione "Regolamenti", in area internet in apposita sezione della "Amministrazione trasparente", nonché mediante trasmissione di copia dello stesso alle rappresentanze sindacali unitarie aziendali. Il regolamento è inserito in apposito registro dei regolamenti conservato presso l'Ufficio Accreditamento e Qualità.

Art. 20 – Disposizioni finali

Potranno essere apportate delle modifiche al Regolamento sulla base dell'evoluzione tecnologica nel settore o comunque ogni qualvolta si riscontrino evidenti esigenze tecniche o funzionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.

Allegato 1

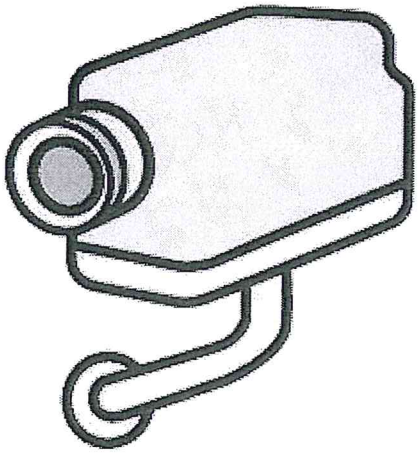

AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da ..... per fini di .....

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189
sito internet: www.asst-pavia.it

Allegato 2

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (videosorveglianza)

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.)

LA INFORMIAMO CHE

Il Titolare del trattamento è l'ASST di Pavia – sede legale in Pavia, viale Repubblica n.34, in persona del Legale Rappresentate protempore.

Nell'ambito dell'Azienda, a cui afferiscono le Strutture ospedaliere e territoriali sono installati diversi sistemi di videocontrollo/videosorveglianza la cui finalità è tutelare l'incolumità e la sicurezza fisica degli utenti delle strutture ospedaliere, nonché dei dipendenti, oltre alla protezione dei beni di proprietà dell'azienda.
In tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza o di videocontrollo, questi sono segnalati dalla presenza di cartelli recanti informativa breve come suggerito dal Garante Privacy.
In ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 13 del Codice della Privacy si elencano le finalità che il videosorveglianza intende perseguire, in coerenza con le finalità indicate all'art.3 del Regolamento aziendale:
- prevenire furti o altri eventi illeciti/indesiderati agendo come deterrente;
- ricostruire a posteriori il contesto a seguito di segnalazione di furto od altro evento illecito/indesiderato;
- garantire la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno delle Strutture caratterizzate da esigenze di assistenza specializzata;
- supportare il coordinamento dei soccorsi e/o l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenze (incendio/esplosione etc.);
- garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori nei luoghi di lavoro fermo restando quanto previsto dall'art. 4 L. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori"
- supportare il coordinamento dei soccorsi e/o l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenze (incendio/esplosione etc.);

L'accesso alle immagini registrate avviene su richiesta di:
1. Autorità giudiziaria
2. Direzione Aziendale
3. Soggetto terzo (persona fisica o giuridica) che dimostri di avere un interesse legittimo a consultare le immagini

L'interessato per avere accesso alle immagine deve inoltrare richiesta alla U.O.C. Affari Generali, viale Repubblica 88- Voghera o via pec a: protocollo@pec.asst-pavia.it.
La richiesta deve essere adeguatamente motivata e deve prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al rapido e corretto recupero delle immagini.
Al di fuori dei suddetti casi, i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione, né di diffusione e vengono conservati il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali sono stati raccolti. I dati raccolti sono conservati su appositi supporti per un tempo non superiore a 7 giorni. Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria.

L' interessato oltre a quanto indicato al punto F), ha facoltà di esercitare il proprio diritto in relazione al trattamento dei dati, così come indicato all'art. 7 del Codice D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ASST di Pavia (urp@asst-pavia.it oppure urp@pec.asst-pavia.it).

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
.....

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189
sito internet: www.asst-pavia.it

Allegato 3

Prot. n.

Pavia,

Egr.

OGGETTO: Nomina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2013, a Responsabile per il trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per la Struttura .....

Ai sensi della normativa indicata in oggetto ed alla luce della Deliberazione n ..... del ....., che recepisce il Regolamento aziendale per l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza pubblicato nell'area intranet di questa ASST e allegato in copia alla presente, in qualità di Titolare pro tempore La nomino Responsabile per il trattamento dei dati personali mediante utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti relativi all'ambito e competenze a Lei riconducibili in funzione di Responsabile dell'U.O./Servizio .....

Si specifica che i sistemi di videosorveglianza oggetto della presente nomina sono stati installati dall'Azienda per il perseguimento della seguente finalità:

- ☐ miglioramento delle condizioni di sicurezza delle persone, siano esse utenti o lavoratori dell'Azienda
- ☐ tutela della proprietà e del patrimonio
- ☐ monitoraggio dello stato di salute in pazienti affetti da particolari patologie che richiedono un costante e continuativo controllo ed un tempestivo intervento

In qualità di Responsabile del trattamento Ella avrà l'obbligo di vigilare sull'utilizzo dei suddetti sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui sopra, oltre che a quanto previsto dal citato Regolamento e dalle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, in particolare dalle disposizioni impartite dall'Autorità Garante; dovrà inoltre provvedere alla designazione per iscritto di tutte le persone (Incaricati) autorizzate ad utilizzare gli impianti e ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, tenendo conto che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti ed attribuendo agli stessi diversi livelli di accesso, in corrispondenza delle diverse mansioni, utilizzando il facsimile in allegato.

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

Distinti saluti.

IL TITOLARE
.....

Firma del Responsabile, per accettazione

data

_____

_____

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189
sito internet: www.asst-pavia.it

Allegato 4

Prot. n.

Pavia,

Egr.

OGGETTO: Incarico, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 196/2013, al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per la Struttura .....

Ai sensi della normativa indicata in oggetto ed alla luce della Deliberazione n ..... del ....., che recepisce il Regolamento aziendale per l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, allegato alla presente, in qualità di soggetto nominato Responsabile per il trattamento dei dati personali mediante utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti riconducibili in alla Struttura ....., Le conferisco la qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali mediante utilizzo dei sistemi di videosorveglianza riconducibili alla citata Struttura.

A tal fine Ella si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e pertinente e a visualizzare, registrare e raffrontare i dati solo per gli scopi espliciti e legittimi legati all'adozione del sistema di videosorveglianza, determinati dall'Azienda e dalla legge. Nello specifico, i sistemi oggetto del presente incarico sono stati installati dall'Azienda per il perseguimento della seguente finalità:

- ☐ miglioramento delle condizioni di sicurezza delle persone, siano esse utenti o lavoratori dell'Azienda
- ☐ tutela della proprietà e del patrimonio
- ☐ monitoraggio dello stato di salute in pazienti affetti da particolari patologie che richiedono un costante e continuativo controllo ed un tempestivo intervento

Nello svolgimento del presente incarico Ella dovrà attenersi ad ogni istruzione che le venga impartita dal Responsabile del trattamento in oggetto, oltre che a quanto disposto nel Regolamento aziendale per l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, pubblicato nell'area intranet di questa ASST, di cui viene consegnata copia in allegato alla presente.

In relazione alle misure di sicurezza adottate, Ella si impegna ad osservarle scrupolosamente, consapevole delle responsabilità che derivano da negligente custodia o dall'illecito trattamento dei dati personali. Nel trattamento di tali dati, Ella si vincola espressamente all'osservanza del segreto professionale, pertanto non comunicherà a persone terze dati di cui sia venuta a conoscenza nell'espletamento del presente incarico, ove per "persona terza" si intende qualunque soggetto diverso dal Responsabile del trattamento in oggetto o da incaricato dello stesso trattamento dati di cui al presente incarico.

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
.....

Firma dell'Incaricato, per accettazione

data